

23 del 2010 - sia per l'esercizio congiunto di funzioni e compiti delle camere operanti nella Regione, sia per la cura dei loro "interessi comuni", anzitutto nell'ambito regionale e poi anche nell'ambito dell'Unione nazionale.

Del sistema camerale - va altresì segnalato - fanno parte le camere di commercio italiane all'estero e, se associate, le camere di commercio estere riconosciute dal Governo come operanti in Italia, nonché le società, i consorzi, e gli enti costituiti per lo svolgimento di attività o per la prestazione di servizi nell'interesse delle categorie economiche associate e rappresentate nelle camere di commercio.

La legge di riforma - va infine posto in evidenza - colloca espressamente il sistema camerale in una posizione istituzionale di "autonomia funzionale" nello svolgimento dei propri compiti. Infatti, alla stregua del principio di "sussidiarietà" la riforma ha inteso riservare al sistema camerale lo svolgimento di funzioni e la prestazione di servizi in favore delle imprese, salvo quanto deve, per necessità ontologica, essere svolto dallo Stato, dalle Regioni e/o dagli enti locali, dando così riconoscimento e attuazione a quel ruolo di "autonomia funzionale", già ravvisato dalla Corte Costituzionale (vedi la decisione n. 347 del 2007), che ebbe a definire le Camere di commercio come enti pubblici dotati di autonomia funzionale in rappresentanza delle imprese operanti sul territorio, anorché articolati come una "rete" operante a livello nazionale.

In un contesto caratterizzato, come è noto, da ripetute iniziative volte a ridurre, se non a cancellare totalmente, l'istituzione "Provincia", è rilevante osservare che la tradizionale strutturazione delle Camere di commercio come enti necessari a livello provinciale è stata superata con la richiamata riforma del 2010 sia prevedendo, quale condizione per l'istituzione di nuove Camere, l'associazione di almeno 40.000 imprese, sia obbligando le Camere già istituite, ma con meno di 40.000 imprese iscritte, ad associarsi per lo svolgimento delle funzioni, sia consentendo alle Camere già istituite o di accorpate le relative circoscrizioni o di organizzare - in forma associata - i propri uffici per svolgere, in tale forma, le attività a essi demandate. Ed infatti, attualmente le Camere di commercio costituite sono 105, vale a dire che esse non sono state costituite in tutte le Province di nuova istituzione.

1.2 - Lo Statuto dell'Unioncamere

L'art. 1 comma 9 del Decreto n. 23 del 2010 ha confermato, in capo all'Unioncamere, la potestà statutaria, già riconosciuta dalla legislazione precedente.

Tuttavia l'entrata in vigore di tale incisiva riforma ha reso necessario un corrispondente aggiornamento delle norme statutarie. Tale aggiornamento del

precedente Statuto, a suo tempo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008, è stato deliberato in data 1 dicembre 2011 e, quindi, per accogliere richieste del Ministero vigilante, nuovamente in data 5 luglio 2012. Lo Statuto in questione risulta, infine, approvato dal Ministero vigilante con decreto del 25 luglio 2012 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012.

Alla stregua di tale nuovo Statuto, l'organo assembleare ha riassunto la tradizionale denominazione di "assemblea generale dei presidenti delle camere di commercio", dismettendo la denominazione di "consiglio generale", mentre all'organo di revisione è stata attribuita la più precisa denominazione di "collegio dei revisori dei conti". Immutate sono invece le denominazioni degli organi di direzione e di amministrazione (il Presidente, l'Ufficio di presidenza e il Comitato esecutivo).

Tra le disposizioni innovative recate dal nuovo Statuto le più rilevanti attengono alla previsione di decadenza per i componenti eletti del comitato esecutivo che risultino assenti ingiustificati per più di tre riunioni, nonché la possibilità che i presidenti camerale impossibilitati a partecipare alle assemblee si facciano rappresentare dai loro vice-presidenti nelle deliberazioni diverse da quelle di elezione dei componenti di organi. Di un qualche rilievo anche la previsione dell'inclusione, nel regolamento per il funzionamento degli organi, di tutte le norme procedurali in tema di elezione dei loro componenti, nonché la previsione del voto segreto soltanto per l'elezione del presidente, dei vice-presidenti e dei componenti - non di diritto - del comitato esecutivo, oltre che in ogni caso di deliberazioni concernenti persone, quando ne facciano richiesta almeno un decimo dei presenti. In tal modo, innovando rispetto alle precedenti norme il nuovo Statuto non esige più lo scrutinio segreto per l'elezione del revisore di designazione camerale.

A tali organi può aggiungersi, quale organo straordinario non permanente e con funzioni consultive, l'assise dei consiglieri camerale, assise che può essere generale ovvero settoriale in base alle categorie economiche rappresentate nei consigli delle camere di commercio.

Ha natura di organo dell'Unioncamere anche la sezione delle Camere miste, intese come Camere di commercio italo-estere o estere in Italia, costituite ai sensi dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 (per questa parte non novellata dal decreto n. 23/10) e iscritte nell'apposito Albo tenuto dal Ministero dello sviluppo economico (e, in precedenza, dal Ministero del commercio estero, ora accorpato nel summenzionato MISE).

La struttura amministrativa, al cui vertice è posto il segretario generale, si articola in aree gestite da funzionari di livello dirigenziale, dotati di autonomi poteri di spesa nell'ambito del "budget" fissato per l'area affidata alla loro responsabilità.

Il rapporto di lavoro dei dirigenti è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di imprese commerciali, nonché da contratti individuali.

Funzioni consultive sono attribuite alla consultazione dei segretari generali delle Camere di commercio, competente a esprimere pareri a richiesta degli organi, nonché pareri obbligatori e non vincolanti sui documenti programmatici dell'ente.

La dotazione finanziaria dell'ente è assicurata dall'aliquota contributiva, parametrata sulle entrate realizzate dalle camere di commercio a titolo di imposte e diritti, nonché a titolo di contributi e trasferimenti statali o regionali, al netto degli oneri di riscossione e di eventuali rimborsi. L'aliquota in questione è annualmente fissata dall'organo assembleare e, quindi, approvata dal Ministero vigilante. Va segnalato sin d'ora che, anche per il 2012 tale aliquota contributiva è rimasta inalterata – al 2,5% delle entrate nette - rispetto al 2011 e al 2010, con scansione temporale dei versamenti in due "tranches", la prima in ragione del 40% entro il 31 marzo e la seconda in ragione del restante 60% entro il 30 settembre.

1.3 – Il regolamento di funzionamento degli organi

Il regolamento in questione si pone essenzialmente in una funzione integrativa delle norme statutarie, di tal che si è reso necessario, a seguito delle richiamate modificazioni statutarie, modificarne i contenuti, giusta deliberazione n. 13 approvata dall'Assemblea generale in data 28 ottobre 2012.

Di particolare rilevanza in tale nuovo regolamento sono le disposizioni con le quali si è provveduto a:

- integrare le disposizioni regolamentari per l'elezione degli organi, armonizzandole con le sopravvenute disposizioni statutarie di cui si è detto al precedente paragrafo 1.2
- disciplinare le modalità di delega dei poteri dei presidenti camerale nelle assemblee per deliberazioni diverse da quelle di elezione degli organi
- disciplinare le modalità di giustificazione dell'assenza in riunioni del comitato esecutivo.

Risultano invece confermate altre disposizioni previgenti, quali quelle concernenti la redazione dell'ordine del giorno dei lavori, i "quorum" di validità delle sedute e delle votazioni, l'ordine di discussione degli argomenti e le regole di votazione, nonché la verbalizzazione e le deroghe al principio della pubblicità delle deliberazioni.

1.4 – Il regolamento di organizzazione degli uffici

Nell'esercizio 2012 è rimasto immutato il testo del regolamento di organizzazione degli uffici, quale a suo tempo approvato con deliberazione n. 91 dell'Ufficio di presidenza in data 29 giugno 2011. Sia consentito, quindi, far rinvio a quanto ampiamente riferito, al riguardo, con la Relazione della Corte dei conti per l'esercizio 2011 dell'Unioncamere.

Nondimeno si stima utile, specialmente ai fini di una più immediata comprensione di quanto si dirà nel prossimo capitolo dedicato dell'organizzazione amministrativa dell'ente, riassumere alcuni aspetti fondanti del regolamento in questione.

In primo luogo, nel regolamento si distinguono gli atti organizzativi di competenze e attività dell'ente dagli atti di gestione del rapporto di lavoro, in quanto i primi competono agli organi di direzione e di amministrazione dell'ente, mentre i secondi rientrano nelle attribuzioni del segretario generale, oltre che dai dirigenti e dai quadri, ovviamente nell'ambito delle aree e degli uffici cui sono preposti.

L'organizzazione amministrativa dell'ente si articola per aree dirigenziali istituite in attuazione di deliberazioni programmatiche predisposte dal comitato esecutivo e approvate dall'assemblea.

Le aree (attualmente in numero di otto) sono affidate alla responsabilità di un dirigente e, all'interno delle singole aree, secondo le ripartizioni di attività disposte dal dirigente dell'area, ovviamente nel rispetto delle mansioni che risultano dall'inquadramento del personale.

Le aree in questione sono istituite, in rapporto con le dimensioni della dotazione organica dei dirigenti, dal comitato esecutivo su proposta del segretario generale, mentre, con provvedimento del segretario generale, possono essere istituiti servizi e uffici speciali con autonomia gestionale, nonché unità operative di "staff" o di progetto, alle quali sono preposti i cd. "quadri", vale a dire funzionari non di livello dirigenziale. Va, tuttavia, osservato che, come meglio si dirà nel prossimo capitolo 3, le aree dirigenziali eccedono il numero dei dirigenti in pianta organica, quale conseguente alle politiche di riduzione delle spese previste dal legislatore, sicché è ormai strutturale l'assegnazione di più aree allo stesso dirigente.

Al vertice della struttura organizzativa di Unioncamere è posto il segretario generale, che sovrintende alla gestione complessiva dell'ente per attuare gli indirizzi e gli obiettivi posti dagli organi di direzione e di amministrazione ed esercita, altresì, poteri di coordinamento, verifica e controllo dell'attività dei dirigenti responsabili delle aree e uffici a essi affidati.

Il dirigente risponde sia della legalità degli atti adottati e della qualità dei servizi erogati sia del perseguitamento degli obiettivi assegnati.

La dotazione organica del personale è determinata dal comitato esecutivo sulla proposta del segretario generale con deliberazione che, se comportante un aumento di spesa, è sottoposta all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico. Di conseguenza, le deliberazioni che riducono l'organico non abbisognano dell'approvazione del Ministero vigilante.

Le assunzioni del personale avvengono mediante contratto individuale di lavoro a seguito di selezione pubblica per esami e/o per titoli o, per le posizioni di minore livello, anche per avviamento o chiamata diretta degli iscritti nelle liste di collocamento. I dirigenti possono essere assunti in esito a procedure di accertamento delle professionalità richieste, che possono effettuarsi o per titoli ed esami o soltanto per esami, ma è possibile anche una "chiamata diretta" di persone di particolare professionalità (in tal caso però soltanto a tempo determinato).

1.5 – Il regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria

Alla fine del 2011, con la deliberazione del Comitato esecutivo n. 35 in data 11 novembre 2011, è stato emanato un nuovo regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria, poi successivamente modificato dal Comitato esecutivo con delibera del 7 marzo 2012, vuoi per dare esito a richieste del Ministero vigilante e vuoi anche al fine di tenere conto dello "jus superveniens" posto dal decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, recante "disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili".

Delle innovazioni recate da detto regolamento si è già riferito ampiamente nella Relazione della Corte sull'esercizio 2011 dell'Unioncamere, alla quale sia quindi consentito far rinvio.

1.6 – Il regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia.

Il regolamento in questione, la cui materia era in precedenza contenuta nel previgente regolamento di contabilità deliberato in data 11 novembre 2009, è stato emanato dal Comitato esecutivo con deliberazione n. 66 del 7 giugno 2011 e, quindi, ulteriormente modificato con la richiamata deliberazione del 7 marzo 2012.

Al riguardo, va segnalato che con le deliberazioni di che trattasi l'ente si è adeguato alle disposizioni di urgenza (cfr. decreto legge 13 maggio 2011 n. 70,

convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106) che hanno modificato il codice degli appalti pubblici e il relativo regolamento di attuazione. In particolare, nel nuovo regolamento dell'Unioncamere è previsto l'innalzamento della "soglia" – da venti a quarantamila euro – per gli affidamenti diretti di beni e servizi a cattimo fiduciario, in tal modo uniformata alla "soglia" prevista per i lavori in economia.

1.7 – Il regolamento sui procedimenti amministrativi

Il comitato esecutivo ha approvato, con deliberazione del 27 febbraio 2013, il regolamento sui procedimenti amministrativi in attuazione della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Di detta regolamentazione, che invero segue di molti anni la legge n. 241, è emersa la necessità alla fine del 2012, in quanto il legislatore ha imposto, con la legge n. 190 del 6 novembre 2012, la pubblicazione – sul sito WEB istituzionale – dell'avvio e dell'iter dei procedimenti amministrativi, non pochi dei quali sono ora caratterizzati da rilevanza esterna: basti pensare ai procedimenti per l'erogazione di finanziamenti alle imprese e per la segnalazione certificata dell'avvio di attività imprenditoriali (cd. SCIA).

In estrema sintesi, il nuovo regolamento disciplina:

- la decorrenza ed i termini conclusivi dei procedimenti, gli obblighi di riservatezza e il diritto di accesso
- l'individuazione e i compiti del responsabile del procedimento, la partecipazione degli interessati al procedimento, i poteri sostitutivi e il procedimento telematico
- la conferenza dei servizi, quale "modus operandi" preferenziale, nei rapporti tra i vari uffici ed aree di Unioncamere e con le altre Amministrazioni pubbliche.

2 — GLI ORGANI DELL'ENTE**2.1 - Premessa**

Come si è detto nel precedente capitolo, nel corso del 2012 è stato approvato, accogliendo le osservazioni del Ministero vigilante, il nuovo Statuto dell'ente, i cui organi sono stati, quanto alla denominazione, parzialmente modificati. In particolare, il Consiglio generale ha mutato la sua denominazione in "Assemblea generale".

Nel 2012 sono stati rieletti il Presidente, nonché l'Ufficio di presidenza e il Comitato esecutivo, che costituiscono gli organi di direzione e di amministrazione dell'ente. Al riguardo, va rilevato che, mentre il Presidente è stato riconfermato per un ulteriore mandato, risulta ora parzialmente rinnovata la composizione dell'Ufficio di presidenza e del Comitato esecutivo. Quanto al Collegio dei revisori (che, con le richiamate modifiche statutarie della fine del 2011, ha assunto la più completa denominazione di "Collegio dei revisori dei conti"), si segnala che ne è avvenuto il rinnovo, per compiuto triennio, nel giugno del corrente anno 2013.

2.2 — Gli organi rappresentativi dell'Unione: l'Assemblea generale e le Assise dei consiglieri camerali

Hanno natura di organi rappresentativi sia le assise dei consiglieri camerali, che, come emerge dalla loro composizione, sono espressione dell'intero sistema camerale che l'assemblea generale, essenzialmente composta dalle sole Camere di commercio italiane.

In quanto ente a struttura associativa, l'Unione esercita infatti i propri poteri decisionali essenziali mediante un organo assembleare, composto dai presidenti delle 105 Camere di commercio. Al riguardo, va considerato che, anche se l'automatica costituzione di nuove Camere di commercio in conseguenza della creazione di nuove Province è stata espressamente esclusa soltanto dalla riforma di cui al decreto legislativo n. 23/2010 (cfr. art. 1 comma 4), di fatto la costituzione di nuove Camere di commercio non aveva seguito pedissequamente il proliferare di nuove Province nell'ultimo ventennio.

Componente dell'assemblea generale è anche il "past-president" dell'Unione (il quale, tuttavia, di fatto non presenzia alle riunioni di detto organo). Per le riunioni dell'organo in questione sono poi convocati il presidente dell'associazione delle Camere estere e il presidente della sezione delle 37 Camere miste (italo-estere) riconosciute in Italia, i quali hanno facoltà di delegare un proprio rappresentante, in forza di quanto ora previsto nel nuovo comma 2 dell'art. 5 del nuovo Statuto. Queste due associazioni,

va però puntualizzato, non hanno diritto di voto e, per espressa previsione dell'art. 8 comma 2 del regolamento di funzionamento degli organi, non compongono neppure l'organo assembleare, di tal che non se ne può tenere conto ai fini del raggiungimento del numero legale nelle riunioni del consiglio generale.

Va poi segnalato che l'organo in questione ha operato, tra il 2009 e il 2012, con il nome di "consiglio generale", recuperando, con la riforma statutaria ora in vigore, la precedente denominazione di "Assemblea generale".

Dal punto di vista sostanziale, va notato che il nuovo Statuto, nel confermare che la partecipazione dei presidenti camerali ha carattere "personale", e perciò non è suscettibile di delega, ha però limitato il rigore di tale principio alle sedute nelle quali si proceda a elezioni degli organi o di singoli componenti di essi. Di conseguenza, deve ritenersi consentita la delega (ad esempio, al vice-presidente camerale) quando si tratti di deliberare su altri oggetti, fermo restando che tale eccezionale facoltà di delega va limitata ai casi di effettiva impossibilità di partecipazione del presidente camerale in carica, casi questi disciplinati dal regolamento di funzionamento degli organi. A tale specifico riguardo, va precisato che, nel caso di commissariamento della Camera e quindi di mancanza di presidente e organi camerali, il Commissario è legittimato a partecipare all'organo assembleare dell'Unione, evidente essendo che in questo caso il Commissario esercita poteri di amministrazione propri e non quale delegato del presidente camerale.

Il nuovo Statuto ha mantenuto, nella sostanza, inalterati i compiti dell'organo assembleare, già enumerati nelle precedenti Relazioni della Corte per gli anni dal 2008 al 2011, alle quali sia consentito, quindi, rinviare.

Parimenti, è rimasta immutata, rispetto al precedente Statuto, la normativa concernente le competenze delle assise dei consiglieri camerali, che sono composte dai consiglieri camerali, oltre che dai componenti del consiglio generale dell'Unione, dai presidenti delle camere di commercio italiane all'estero e delle camere estero-italiane in Italia, nonché dai presidenti delle Unioni regionali delle camere di commercio. Anche a tale riguardo può perciò rinviarsi a quanto riferito nelle precedenti Relazioni della Corte.

2.3 – Gli organi di direzione e di amministrazione: il Presidente, l'Ufficio di presidenza e il Comitato esecutivo.

Il nuovo Statuto non ha modificato le norme concernenti il presidente e l'ufficio di presidenza, di tal che è possibile il rinvio alle precedenti Relazioni per quanto attiene alle competenze di detti organi. Sembra, però, opportuno ribadire la peculiare

posizione istituzionale dell'ufficio di presidenza, che opera come organo di direzione quando svolge la funzione di supporto nell'esercizio delle competenze del presidente e come organo di amministrazione quando assolve alle competenze che gli sono delegate da parte del comitato esecutivo.

Ai sensi del nuovo Statuto, il comitato esecutivo risulta ora composto da 35 membri, mentre, vigendo il precedente Statuto, era composto da ben 40 membri.

Al riguardo, sembra opportuno riassumere sommariamente i contenuti della legislazione intervenuta al riguardo tra il 2010 e il 2012.

La previgente composizione del Comitato esecutivo, quale espressa dal menzionato Statuto del 2008, è stata, in un primo momento, ampliata con la riforma di cui al decreto legislativo n. 23/2010 (vedi l'art. 7 comma 6 della legge n. 580/93, novellato dal decreto legislativo n. 23/10), dove si prevedeva che la summenzionata composizione del Comitato dovesse essere integrata, al momento della scadenza degli amministratori eletti nel 2009, da 6 componenti, dei quali 3 a designazione ministeriale e 3 a designazione regionale. Tale composizione si trovò, tuttavia, ad essere virtualmente colpita dalle norme (successive alla riforma camerale ex decreto n. 23/2010) recanti riduzione degli organi collegiali poste dall'art. 6 comma 5 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, nella parte in cui, al fine di contenere la dinamica della spesa pubblica, prevede che gli enti ricompresi, come l'Unioncamere, nell'elenco tenuto dall'ISTAT ai fini della redazione del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, debbono contenere, nel numero di cinque, i componenti degli organi di amministrazione. Norma questa che sarebbe stata tuttavia inapplicabile al Comitato esecutivo dell'Unioncamere, considerando che la partecipazione, ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 23/2010, di 3 componenti designati dai Ministeri vigilanti e di 3 componenti designati dalla Conferenza unificata delle Regioni avrebbe comportato – di per sé soltanto – il superamento del "tetto" imposto dal richiamato decreto legge n. 78/2010, così peraltro azzerando del tutto la natura associativa dell'Unione.

Tali indiscutibili difficoltà attuative delle norme di contenimento della spesa sono state parzialmente risolte dalla legge 11 novembre 2011 n. 180, il cui art. 3 ha disposto che, al fine di garantire la più ampia rappresentanza dei settori economici rappresentati nelle Camere di commercio, la composizione delle Giunte camerali va ancorata a 1/3 degli eletti nei Consigli della stessa Camera. Sancendo, inoltre, l'applicazione di tale principio agli enti di natura associativa, detta disposizione speciale ha consentito nel 2012, ai fini dell'elezione del Comitato esecutivo dell'Unioncamere, una composizione di 35 membri, che corrisponde a 1/3 dei 105

presidenti camerali che costituiscono l'organo assembleare dell'Unione.

E' infine sopravvenuto l'art. 47 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, che, definendo in termini di "invitati permanenti" la posizione dei rappresentanti ministeriali e regionali nell'ambito dell'organo assembleare dell'Unioncamere, ne ha "sterilizzato" la presenza ai fini del raggiungimento del "tetto" massimo di composizione dell'organo amministrativo in questione.

Detta composizione ha, infine, trovato consacrazione nell'art. 6 del nuovo Statuto dell'ente, quale risultante dalla deliberazione del 1 dicembre 2011 e, quindi, dalla definitiva deliberazione del 5 luglio 2012.

Di conseguenza, al momento l'organo in questione, come emerso dal rinnovo deliberato in data 5 luglio 2012, è composto da 35 presidenti camerali, tra i quali 6 componenti eletti dall'organo assembleare dell'ente, e ben 29 componenti di diritto: il presidente, gli otto vice-presidenti e i venti presidenti delle Unioni regionali (tra essi compreso il presidente della Camera di Aosta). Va poi precisato che nessun componente può far parte del Comitato sulla base di un doppio titolo di partecipazione: ad esempio, presidente di Unione regionale e vice presidente eletto di Unioncamere (cfr. art. 13 comma 5 del regolamento di funzionamento degli organi). Come già detto, non sono, invece, componenti dell'organo amministrativo i designati ministeriali e regionali.

Tra le innovazioni recate dal nuovo Statuto va rilevata la previsione sanzionatoria della decadenza per i componenti eletti del Comitato che risultino assenti non giustificati in tre riunioni.

2.4 – L'organo di revisione: il Collegio dei revisori dei conti.

L'attuale composizione – tre invece che cinque componenti previsti nel decreto legislativo n. 23/2010 – rispetta le riduzioni numeriche disposte dall'art. 6 comma 5 del citato decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010. Quanto alle competenze esse sono rimaste inalterate nel nuovo Statuto entrato in vigore nel 2012, sicché sia consentito rinviare, al riguardo, alle precedenti Relazioni della Corte dei conti per gli anni dal 2008 al 2011.

E' però opportuno porre in evidenza che, con specifico riferimento al collegio dei revisori, il nuovo Statuto (vedi quarto comma dell'art. 10) disciplina le funzioni dell'organo in questione mediante rinvio dinamico ai contenuti degli artt. 2 e da 20 a 22 del decreto legislativo n. 123/2011, concernente – come è noto – la disciplina dei controlli nelle amministrazioni pubbliche.

Nell'anno 2012 il collegio dei revisori ha vigilato correttamente sull'osservanza della legge, nonché dello statuto e regolamenti dell'ente. Ha, del pari, espletato le periodiche verifiche di cassa, utilizzando le modalità del controllo "a campione" sulle risultanze contabili e riscontrando, quindi, analiticamente la consistenza della cassa e dei depositi bancari.

Il collegio ha svolto altresì la vigilanza contabile sull'INDIS (cfr. paragrafo n. 3.6), assistendo alle riunioni del competente Consiglio direttivo.

Il collegio ha tenuto complessivamente 27 riunioni ed ha sempre assistito a tutte le riunioni degli organi di direzione e di amministrazione dell'ente, il cui dettaglio emerge dalla seguente tabella:

Organo	riunioni nel 2012
ufficio di Presidenza	21
comitato esecutivo	14
assemblea generale	2
Totale	37

Degno di nota è quanto disposto, su specifica richiesta del Ministero vigilante, dal comma 2 dell'art. 10 del nuovo Statuto, quale deliberato in data 5 luglio 2012. Si tratta dell'obbligo di garantire, nella composizione dell'organo di revisione, la presenza di uomini e donne al fine di rispettare il principio delle "pari opportunità". Tale obbligo - divenuto attuale, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, nel 2013 al momento della nomina dell'attuale collegio dei revisori - concerne non tanto e non soltanto l'ente che formalmente nomina i componenti del Collegio, ma anzitutto i ministeri designanti (Ministero dello sviluppo economico, che designa il presidente del collegio ed un revisore supplente, e Ministero dell'economia, che designa un revisore effettivo) e poi l'ente in sede di elezione di un revisore effettivo e di un revisore supplente. Nel rispettare siffatto obbligo - va però segnalato - i soggetti pubblici competenti per la provvista del collegio in questione possono garantire la presenza di entrambi i generi soltanto avendo riguardo alla totalità delle designazioni (revisori effettivi e revisori supplenti) di rispettiva competenza. D'altra parte, non a caso in materia del tutto analoga (composizione degli organi di amministrazione e di controllo di società non quotate) si è dovuto prevedere la non operatività del "criterio di riparto tra generi per liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre" (cfr. comma 2 dell'art. 2 del DPR 30 novembre 2012 n. 251 recante il Regolamento concernente la parità di

accesso agli organi di amministrazione e di controllo di società "pubbliche" non quotate).

2.5 – L'organismo indipendente di valutazione (OIV) e sua Relazione per il 2012.

Va osservato, in primo luogo, che – ormai dal 2010 – l'Organismo indipendente di valutazione ha, nell'ente considerato, una composizione monocratica.

Nell'ente la funzione dell'OIV si incentra – essenzialmente - nella misurazione e valutazione dell'attività annuale ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato e si traduce in una proposta al Comitato esecutivo fondata sul conseguimento degli obiettivi gestionali in tema di efficacia dell'azione amministrativa, nonché della sua efficienza ed economicità. Obblighi questi che, alla stregua dell'apposito Piano approvato, ad inizio dell'esercizio, da Comitato esecutivo su proposta dell'Ufficio di presidenza, per il 2012 sono consistiti in:

1. sviluppo applicativo del ciclo della "performance" con l'adozione di un sistema strutturato di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, in modo da favorire anche la razionalizzazione e semplificazione dei processi decisionali interni (10%);
2. definizione di procedure operative e di interfaccia gestionale tra l'Unione e le sue società "in house", in funzione della migliore attuazione del regolamento sul cd. "controllo analogo", approvato dal Comitato esecutivo nell'aprile 2011 (15%);
3. ottimizzazione gestionale delle società "in house" (10%);
4. contenimento in 30 giorni del tempo medio di pagamento delle fatture per i beni e i servizi forniti all'ente (5%);
5. obiettivi strategici assegnati al Segretario generale: sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, semplificazioni burocratiche ai fini dello sviluppo dell'economia e della regolazione del mercato, agevolazione della nascita delle imprese, valorizzazione dell'informazione economica, rafforzamento dei sistemi di monitoraggio di prezzi e tariffe (60%).

Il presidente dell'organismo indipendente di valutazione dell'Unioncamere, nella riunione del 19 dicembre 2012, ha presentato al comitato esecutivo la propria relazione concernente il pieno raggiungimento degli obiettivi gestionali di cui sopra.

Particolarmente rilevante è stato, secondo l'OIV, il livello di attuazione del secondo e del terzo obiettivo, concernenti gestione e controllo delle società "in house".

3 – L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL’ENTE

3.1 – Il segretario generale.

Il segretario generale costituisce, a norma di Statuto, il vertice amministrativo dell’ente, verso i cui organi risponde della complessiva gestione operativa, assicurando comunque la trasparenza dell’attività amministrativa.

Da tali collocazione discendono ampi poteri di impulso, vigilanza e controllo, meglio specificati nel regolamento sull’organizzazione degli uffici, come già ampiamente riferito nelle Relazioni della Corte per gli esercizi dal 2008 al 2011, sicché sia consentito far rinvio – al riguardo – alle corrispondenti Relazioni.

3.2 – La consulta dei segretari generali delle Camere di commercio

Nell’ambito dell’organizzazione amministrativa rientra anche la Consulta dei segretari generali delle Camere di commercio, composta, ai sensi dello Statuto, da 1 segretario generale camerale per ogni Regione, dai segretari generali delle Unioni regionali con almeno 6 camere associate, da cinque segretari generali cooptati, da un segretario generale in rappresentanza delle piccole camere e dai segretari generali delle camere di Milano, Napoli e Roma.

Si tratta di un organo meramente consultivo, giacché i suoi pareri non sono né obbligatori né vincolanti.

3.3 – La dirigenza. Rapporto con le Aree di attività.

La gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’ente spetta, per norma statutaria, alla dirigenza, che risponde sia della gestione che dei risultati.

Invocando le disposizioni di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, nel 2012 l’ente ha ridotto da 8 a 7 posti la pianta organica della dirigenza, anche se le Aree di attività dell’ente sono rimaste numero di otto. Va, inoltre, considerato che, alla chiusura dell’esercizio, la dotazione in questione risulta, però, soltanto formalmente coperta, in quanto uno dei sette dirigenti in servizio è in posizione di “aspettativa senza assegni” per svolgere incarichi dirigenziali presso altra Amministrazione pubblica. Non sorprende, perciò, che, tra le otto aree istituite, l’area per lo sviluppo del sistema camerale sia affidata “ad interim” al Segretario generale, mentre l’Ufficio speciale di direzione dell’INDIS (Istituto Nazionale per la Distribuzione, sul quale si riferisce nel paragrafo n. 3.6) – sia affidato ad altro dirigente.

Sembra opportuno riportare le denominazioni delle Aree dirigenziali, che, costituite nel 2010, sono rimaste immutate anche nell'esercizio 2012. Dette aree sono:

1. Sportello Unico e Registro delle Imprese
2. Regolazione del mercato, tutela della concorrenza e innovazione
3. Promozione servizi alle imprese
4. Sviluppo delle risorse umane e processi organizzativi per il sistema camerale
5. Politiche per la qualità, i territori e le filiere del "made in Italy"
6. Risorse finanziarie e contabilità per il sistema camerale
7. Sviluppo territoriale della rete camerale
8. Ufficio speciale per l'INDIS - Istituto nazionale per la distribuzione.

A dette aree vanno aggiunti l'Ufficio "affari generali" posto alle dipendenze della Segreteria generale con funzioni di supporto al governo e funzionamento dell'ente, il Centro Studi, l'Ufficio "comunicazione e stampa" e l'Ufficio per il Fondo Perequativo (del quale si dirà sub paragrafo n. 4.2).

Va segnalato ancora che - con deliberazione del Comitato esecutivo in data 19 dicembre 2012, attuata con ordine di servizio n. 1/2013 del Segretario generale - si è provveduto a ridisegnare il numero e le competenze delle aree dirigenziali, anche per tenere conto della ridotta pianta organica dei dirigenti. Dal 2013 le aree dirigenziali sono le seguenti:

1. internazionalizzazione
2. regolazione del mercato, concorrenza e politiche di genere
3. semplificazione, servizi digitali e legalità
4. innovazione e ambiente
5. credito e politiche della qualità per le filiere
6. organizzazione e risorse umane

A queste aree, dirette ciascuna da un dirigente, si aggiungono - per il 2013 - i seguenti Uffici con funzioni a rilevanza esterna, in concreto retti da "quadri":

- consigli camerali e task force del registro delle imprese
- centro studi
- comunicazione e stampa
- formazione, lavoro e nuova imprenditorialità
- convenzioni internazionali per commercio estero e cronotachigrafi digitali
- Ufficio INDIS

Il nuovo organigramma è completato dai seguenti Uffici di supporto, cui sono preposti dirigenti o quadri:

- Presidenza e Segreteria generale
- Segreteria degli organi statutari
- Relazioni istituzionali e con il Parlamento
- Bilancio e contabilità
- Rapporti col Collegio dei revisori e OIV
- Provveditorato e cassa
- Affari generali e legali
- Unità per analisi e valutazione di impatto giuridico e amministrativo
- Unità di supporto e assistenza tecnica al sistema camerale
- Ufficio per il Fondo Perequativo
- Rapporti con le istituzioni comunitarie (Ufficio di Bruxelles)

3.4 – Le dotazioni organiche del personale

Dal 2008 la consistenza della pianta organica del personale è stata ripetutamente ridotta a seguito di ricorrenti interventi legislativi che perseguono l'obiettivo generale di razionalizzare la spesa pubblica e, nello specifico, la spesa per il pubblico impiego, tutta sovente ricondotta - forse troppo sommariamente - al luogo comune di "spesa pubblica improduttiva" e, quindi, deleteria.

Il ruolo organico del personale non dirigente dell'ente, già ridotto del 30% nel 2010 e rimasto poi immutato nel 2011, è stato ulteriormente ridotto, con effetto dalla fine del 2012, come emerge dalla seguente tabella:

dotazione organica del personale non dirigente (dati dell'ente)

Area	Unità di personale
Quadri intermedi	10 (11 nel 2011)
Area C	25 (27 nel 2011)
Area B	30 (36 nel 2011)
Area A	3 (2 nel 2011)
Totale	68 (76 nel 2011)

Va, peraltro, rilevato che, a fine esercizio 2012, la summenzionata pianta organica del personale non dirigente era coperta in ragione di 65 unità, delle quali però soltanto 62 effettivamente in servizio presso l'ente (erano 71 alla fine del 2011). Infatti, 2 unità di personale sono state collocate in posizione di distacco, comando o "fuori ruolo" presso altri enti pubblici e va, inoltre, considerato che un "quadro" è stato collocato in posizione di aspettativa senza assegni per svolgimento di incarico dirigenziale a tempo determinato presso lo stesso ente. Sicché complessivamente i

dipendenti dell'ente sono costituiti da 62 unità di personale impiegatizio e da 7 dirigenti, uno dei quali a tempo determinato: in totale 69 dipendenti effettivamente operanti nell'ambito dell'ente, cui vanno aggiunte le due unità in distacco presso altri enti.

Non può, tuttavia, non essere rilevato che la determinazione delle piante organiche, quali dianzi indicate per i dirigenti e per il personale non dirigente, non appare del tutto in linea con quanto disposto dall'art. 3 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 e allegata Tabella n. 34, dove la pianta organica dell'ente è così determinata:

dotazione organica del personale dirigente e non (DPCM 22.1.2013)

fascia/posizione economica	dotazione organica
dirigenti	6
quadri	8
area C	24
area B	26
area A	3
totale	67

Si confida che, quindi, l'ente vorrà adeguare – per il 2013 – le proprie dotazioni organiche a quanto disposto dal richiamato D.P.C.M.

Nel 2012, come nel 2011, il personale dipendente (ivi compresi, cioè anche i 6 dirigenti effettivamente operanti nell'ente) risulta assegnato per circa il 50% agli uffici della Segreteria generale e di supporto alla Presidenza, nonché alle strutture amministrative per la gestione e contabilità del sistema camerale.

Si riportano, infine, alcuni dati riepilogativi su caratteristiche qualitative e quantitative del personale, con riferimento all'ultimo biennio

Personale - aspetti qualitativi e quantitativi

Aspetti quali-quantitativi	2011	2012
Età media personale dirigente	53,2	52,6
Età media pers. non dirigente	46,2	46,8
Tasso d'aumento del personale	0%	-2,7
Personale laureato (%)	60%	62%
Tasso di assenza (%)	6,53%	5,03%
Tasso infortuni	0%	0%
Retribuzione media dirigenti (€)	145.436,8	131.093,4
Retrib. media non dirigenti (€)	38.505,6	38.361,5
% donne su pers. totale	54,8	54,9
% donne dirigenti su tot. Dir.	16,7	14,3

Sono possibili ulteriori specificazioni in tema di età, genere, inquadramento professionale e anzianità di servizio del personale.

Avendo riguardo all'età e al genere del personale colpisce che soltanto 2 unità (donne) hanno un'età inferiore ai 35 anni, mentre, anche per il 2012, si conferma un